

Parco nazionale dell'Alta Murgia

Regolamento per la concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali.

Deliberazione del Consiglio Direttivo 19 ottobre 2006 n. 29, modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo 24 febbraio 2007 n.4

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte dell'Ente di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali secondo criteri e modalità determinati ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I benefici economici sono concessi secondo criteri di adeguatezza, di efficacia e di proporzionalità.
3. I relativi provvedimenti sono adottati garantendo i principi d'imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e perseguendo la finalità di realizzare l'ottimale impiego delle risorse destinate, secondo le previsioni programmatiche e di bilancio, alla valorizzazione conservativa delle tipologie edilizie tradizionali, espressione e testimonianza di valori socio - antropologici che hanno segnato la vita e le tradizioni delle comunità nell'ambito del territorio del Parco.

Art. 2 – Tipologia edilizia ammessa a contributo

1. Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi, programmati nel rispetto della vigente legislazione in materia edilizia, paesaggistica ed ambientale, concernenti la conservazione ed il ripristino dei corpi di fabbrica esistenti all'interno del Parco.
2. I suddetti interventi possono interessare il corpo di fabbrica principale (masseria, *lamie*, etc.) o manufatti accessori (cisterne, muri a secco, etc.) o pertinenziali (jazzi, ricovero animali, ecc.).
3. L'ammissione a contributo è condizionata alla caratterizzazione dell'immobile che deve risultare conforme a tipologie costruttive tipiche dei luoghi del Parco, risalente ad epoca non successiva al 1950 e realizzato con materiale particolare (pozzolana, pietra, etc.).

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Il contributo per le finalità di cui al presente regolamento viene concesso a soggetti privati in base al seguente ordine di priorità:
 - a. immobili adibiti ad attività agricola o silvo – pastorale e/o connesse strutture abitative;

- b. immobili adibiti ad attività artigianale nel campo degli antichi mestieri presenti nell'area del Parco
- c. immobili adibiti da almeno 10 anni a prima abitazione del richiedente;
- d. immobili adibiti ad attività turistica, sociale, sportiva e culturale coerente con le finalità del Parco.

Art. 4 – Ammontare del contributo

- 1. L'ammontare del contributo non può superare l'importo di € 10.000,00 e comunque il 30% del costo dell'intervento programmato.
- 2. In casi meritevoli, e con valida motivazione, il Direttore può proporre al Consiglio Direttivo di concedere un contributo di importo superiore, comunque nel limite del 30% della spesa preventivata.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande

- 1. La domanda di concessione del contributo, redatta in carta semplice, deve contenere, nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento, nonché la specificazione del tipo di intervento (manutentivo, conservativo, di ripristino).
- 2. La domanda deve essere corredata, a firma di un tecnico professionista abilitato, da:
 - a. documentazione fotografica riguardante il manufatto;
 - b. relazione tecnica descrittiva sull'intervento edilizio da eseguire;
 - c. computo metrico dei lavori;
 - d. analisi dei prezzi;
 - e. mappa topografica della zona di intervento.
- 3. I soggetti istanti devono dichiarare, nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, di non aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne penali, di non essere sottoposti a misure di prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

Art. 6 – Istruttoria, riparto e assegnazione contributi

- 1. Le domande presentate vengono istruite in due periodi semestrali con termine 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno, date di pubblicazione delle graduatorie di quelle escluse e di quelle ammesse a contributo.
Nel formulare le graduatorie sarà attribuita premialità a chi non ha trasformato terreni saldi.
- 2. Per ciascun semestre la graduatoria delle domande ammesse a contributo comprende, per una sola volta, anche quelle idonee e non finanziate del semestre precedente.

3. Entro cinque mesi dall'ammissione a contributo il richiedente, previa presentazione di D.I.A. o del Permesso di Costruire, ottiene da parte del Direttore dell'Ente apposita determinazione di conferma e garanzia del contributo concesso.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il contributo viene revocato ed assegnato al fondo del semestre successivo.
5. Le domande escluse e quelle idonee e non finanziate in due graduatorie successive possono essere riproposte con nuova istanza e, ove necessario, con le opportune modificazioni.
6. Tutte le graduatorie vengono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente e all'Albo dei Comuni del Parco.

Art. 7 - Erogazione del contributo

1. Alla erogazione del contributo assegnato e confermato provvede il Direttore dell'Ente, acquisita idonea documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori ed attestazione del tecnico professionista della conformità degli stessi al progetto presentato ed assentito.
2. La suddetta documentazione deve essere presentata dalla parte interessata entro 18 mesi dalla conferma del contributo di cui all'art. 6, comma 3. Trascorso tale termine l'Ente comunica l'avvio della procedura di revoca che, in assenza di valide motivazioni che giustifichino il ritardo, si conclude entro 30 giorni.

Art. 8 – Decadenza e revoca

1. Il soggetto ammesso a contributo decade dal beneficio assegnatogli, oltre che nei casi previsti nei precedenti articoli, qualora l'Ente accerti, il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, ovvero lo stesso soggetto beneficiario faccia pervenire comunicazione di rinuncia.
2. La decadenza e la revoca precludono la possibilità di richiedere contributi, ai sensi del presente regolamento, nei tre esercizi finanziari successivi alle stesse

Art. 9 - Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui avrà conseguito l'esecutività secondo le procedure previste dalla legge n. 70/1975.